Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 344

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 19 dicembre 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari		L.	60.000
Semestrale	» »	»	»	32.000
Trimestrale	» »	»	»	17.000
Annuo	senza supplementi ordinari		L.	46.500
Semestrale	» »	»	»	24.500
Trimestrale	» »	»	»	12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1979, n. **631**.

Prelevamento di L. 1.550.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi . . . Pag. 10300

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Sebina Ravasio & C., in Sarnico. Pag. 10300

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1979.

Nomina del presidente del comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori . . . . Pag. 10300

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Flogorex », flacone 30 compresse, della ditta Lancet S.r.l. - Industria farmaceutica, in Roma. (Decreto di sospensione n. 14/S) . . . . Pag. 10301

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Iperovogen », flacone × cc 50 gocce, della relativa categoria 45 confetti e 10 fiale × cc 2 di primo grado e delle relative serie di categoria 10 fiale × cc 2 di secondo grado e 10 fiale × cc 2 di terzo grado, della ditta S.A.L.F. S.p.a., in Bergamo. (Decreto di revoca n. 5772/R) . . . . Pag. 10301

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Abromina anticonvulsiva » 50 cubetti e della relativa serie « Abromina auricolare » 50 cubetti, della ditta I.L.F.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 5770/R) . . . . Pag. 10302

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nitroporfirina », nella confezione 10 fiale da 3 cc, della ditta Francia farmaceutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 5773/R). Pag. 10302

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Diacol » 20 compresse, della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, in Milano. (Decreto di revoca n. 5767/R). Pag. 10303

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fluopilor » 40 tavolette, della ditta I.L.F.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 5769/R) . . . . Pag. 10303

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sial » (polvere) e della relativa categoria « Sial con Belladonna » (polvere), nella confezione da g 60, della ditta I.L.F.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 5781/R) . . . . Pag. 10303

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Rinocillina», nella confezione flacone contagocce da 15 cc, della ditta I.L.F.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 5777/R). Pag. 10304

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Vermolina Lami» sciroppo, nella confezione flacone g 30, della ditta I.L.F.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 5780/R). Pag. 10304

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1979.
Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale del Lazio per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto . . . . . . Pag. 10305

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1979.
Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Valle d'Aosta per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto . . . . Pag. 10305

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sair-Falconi-Safov, ora Falconi Sair S.p.a., uffici di Novara . . . . . Pag. 10305

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.
Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Padova . . . . Pag. 10306

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento di Gorgonzola . . . . . Pag. 10306

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.
Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri, in S. Giorgio a Cremano. Pag. 10307

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1979.
Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma . . . . Pag. 10307

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1979.
Abbuono, all'esportazione, dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale sull'alcole isopropilico impiegato nella disidratazione della nitrocellulosa per vernici da esportare. Pag. 10307

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. California Fashion International, in Anagni. Pag. 10308

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.A.M.A., in Napoli . . . . . . Pag. 10308

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oleochimica Maurizio, in Porto Torres. Pag. 10308

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chris Craft Italia, in Fiumicino . Pag. 10309

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1979.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chris Craft Italia, in Fiumicino . Pag. 10309

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1979.
Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi & Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, in Tortona . . . . Pag. 10309

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi Brindisi Italia, in Brindisi . Pag. 10310

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.
Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 . Pag. 10310

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Zanniello - Officina meccanica e fonderie, in Napoli . . . . Pag. 10311

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Ferdinando Pesaro dei F.lli Pesaro S.a.s., in Castel San Giovanni . . . . Pag. 10311

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Map, in Latina . . . . Pag. 10311

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.
Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Santangelo elettromeccanica, in Potenza. Pag. 10311

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Ferdinando Pesaro dei F.lli Pesaro S.a.s., in Castel San Giovanni . . . . Pag. 10312

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1979.
Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma. Pag. 10312

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Map, in Latina . . . . Pag. 10313

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Maraldi, stabilimenti di Ancona, Ravenna e Bertinoro . . . . Pag. 10313

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla « Investimenti immobiliari S.p.a. (Inv. Im.) - Divisione sorgente Appia », in Roma, ora Sorgente Appia S.p.a., in Roma . . . . Pag. 10313

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1979.

Disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme C.E.E. per il grano duro di produzione 1980. Pag. 10313

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani, in Bergamo . . . Pag. 10317

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino . . . . Pag. 10318

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Mo. - Siderurgica Monfalcone, in Monfalcone. Pag. 10318

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salpa - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio, in Cervignano del Friuli . Pag. 10318

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore del legno operanti nel comune di Avezzano . . . . Pag. 10319

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per le unità di Ivrea, Pallanza e Vercelli . . . . Pag. 10319

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore del legno operanti nel comune di Avezzano . . . . Pag. 10319

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena, Tredozio e Marzeno . . . . . . Pag. 10320

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena, Tredozio e Marzeno . . . . . . Pag. 10320

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alivar, in Novara, stabilimento di Lucca. Pag. 10320

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti e alle dichiarazioni delle società controllate. Pag. 10321

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.

Determinazione delle quote massime e minime della riserva premi e della riserva sinistri dei rami danni che le imprese potranno investire in ciascuna delle categorie di attività di cui all'art. 31 della legge 10 giugno 1978, n. 295, recante disposizioni per l'esercizio delle assicurazioni private . . . . Pag. 10322

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 10324

Ministero della sanità:

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Camorei » di Borgo S. Dalmazzo, fino al 30 giugno 1980, in contenitori di cartone politenato . . . . Pag. 10326

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Piersanti » di Collesalvetti . . . . Pag. 10326

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fara Vicentina . . . . Pag. 10326

Ministero della difesa: Rettifica di decreti relativi alla concessione di ricompense al valor militare . . Pag. 10326

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: 521° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie. Pag. 10326

Istituto centrale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani Pag. 10326

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Diario della prova pratica del concorso pubblico a due posti di operaio di seconda categoria presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte . . . . Pag. 10327

Diario della prova pratica del concorso pubblico ad un posto di operaio di prima categoria aggiustatore meccanico presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte. Pag. 10327

Ospedali « S. Angelo Dei Rossi e S. Puglisi Allegra » di Messina: Concorso ad un posto di primario di pneumotisiologia . . . . Pag. 10327

Ospedale di Chioggia: Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia . . . . Pag. 10327

Ospedale civile « S. Pellegrino » di Castiglione delle Stiviere: Concorso ad un posto di assistente di pediatria. Pag. 10327

Ospedale del comprensorio di Guastalla: Concorso ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi . Pag. 10327

Ospedali di Tresigallo e Copparo: Concorso ad un posto di assistente medico . . . . Pag. 10327

Ospedale specializzato « M. Santo » di Cosenza: Concorso ad un posto di primario di pneumotisiologia Pag. 10327

Ospedale « P. Lucchesi » di Pietrasanta: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 10328

Ospedali di Gorgonzola e Melzo: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 10328

Ospedali riuniti « G. Melacrino e F. Bianchi » di Reggio Calabria: Concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 10328

Ospedale « S. Carlo di Nancy » di Roma: Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione Pag. 10328

Ospedale « A. M. Sgobba » di Noci: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia . . . . Pag. 10328

Ospedale « Nefetti » di Santa Sofia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche . . . . . Pag. 10328

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1979, n. **631.**

Prelevamento di L. 1.550.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1979, nel quale sono compresi — appendice n. 1 alla tabella n. 3 — gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi di cui all'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;

Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 1.550.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

Detto importo dovrà versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al cap. 511: « Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1979 ed iscriversi, per la corrispondente somma, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 137. — Imposte, sovrimposte, ecc. . . . . L. 80.000.000

Cap. 150. — Provvidenze a favore del personale, ecc. . . . . » 70.000.000

Cap. 275. — Spese per il funzionamento degli ispettorati, ecc. . » 1.400.000.000

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1979.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1979

PERTINI

REVIGLIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 400

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto **1979.**

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Sebina Ravasio & C., in Sarnico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura Sebina Ravasio Umberto & C., con sede in Sarnico (Bergamo);

Visti i decreti ministeriali 26 febbraio 1979 e 27 febbraio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Sebina Ravasio & C., con sede in Sarnico (Bergamo), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(10974)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre **1979.**

Nomina del presidente del comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 57, istitutiva dell'albo nazionale dei costruttori;

Visto il decreto ministeriale 609/AC del 10 novembre 1978, con il quale il comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori venne ricostituito per la durata di un triennio a decorrere dal 10 novembre 1978 e, in con-

formità dell'art. 6 della citata legge, fu nominato presidente del comitato stesso, il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici nella persona del prof. ingegner Giovanni Travaglini;

Considerato che con decreto ministeriale 23 luglio 1979, n. 98, il prof. ing. Giovanni Travaglini è stato collocato in aspettativa per la durata del mandato di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo ai sensi dell'art. 52 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 ed in soprannumero ai sensi dell'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 101/AG in data 26 luglio 1979, con il quale, in sostituzione del prof. ing. Giovanni Travaglini, le funzioni di presidente reggente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, vengono conferite al presidente di sezione dott. ing. Mario Santopietro;

Ritenuto che occorre, di conseguenza, provvedere alla nomina del nuovo presidente del comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori, nella persona dell'attuale presidente reggente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. ing. Mario Santopietro, nella sua qualità di presidente reggente del Consiglio superiore, è nominato presidente del comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori, ricostituito con il decreto ministeriale numero 609/AC nelle premesse.

Il presente decreto viene inoltrato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1979
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 25

(10986)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Flogorex », flacone 30 compresse, della ditta Lancet S.r.l. - Industria farmaceutica, in Roma. (Decreto di sospensione n. 14/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 23 agosto 1978, col quale venne registrata al n. 23637, a nome della ditta Lancet S.r.l. - Industria farmaceutica, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Cortina d'Ampezzo, 127, codice fiscale numero 00918890583, la specialità medicinale denominata « Flogorex », flacone da 30 compresse, prodotta presso l'officina farmaceutica della stessa società, sita in Aprilia (Latina), via Pontina n. 82;

Vista la documentazione in atti, dalla quale risulta che, a seguito di studi sulla mutagenicità dell'alclofenac, in Gran Bretagna la competente commissione per la sicurezza dei medicinali si è espressa a favore della revoca dell'autorizzazione di tale sostanza, e che il titolare di registrazione, nel medesimo Paese, di specialità medicinale a base del menzionato principio attivo ha comunicato il ritiro dal commercio del prodotto, sebbene con una motivazione ufficiale (accertata alta incidenza di eruzioni cutanee) diversa da quella su cui si è fondato il giudizio dell'organo sanitario;

Ritenuto opportuno acquisire ulteriori accertamenti e valutazioni sui possibili effetti nocivi di detta sostanza e, in particolare, conoscere se gli organi tecnici di questo Ministero condividano il parere espresso dalla commissione britannica;

Ritenuto peraltro opportuno sospendere, nel frattempo, la produzione e il commercio delle specialità medicinali a base di alclofenac, tenuto anche conto della possibilità di sopperire con altri tipi di medicinali alle necessità terapeutiche per le quali è indicato detto principio attivo;

Considerato che la menzionata specialità medicinale « Flogorex » contiene alclofenac;

Decreta:

E' sospesa, per le motivazioni e in attesa delle acquisizioni specificate nelle premesse, la registrazione della specialità medicinale denominata « Flogorex », flacone 30 compresse, registrata al n. 23637 in data 23 agosto 1978 a nome della ditta Lancet S.r.l. - Industria farmaceutica, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Cortina d'Ampezzo, 127, codice fiscale n. 00918890583.

La specialità menzionata non deve essere prodotta e deve essere ritirata dal commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla società interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicare agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Roma, addì 5 ottobre 1979

(10307) *Il Ministro*: ALTISSIMO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Iperovogen », flacone × cc 50 gocce, della relativa categoria 45 confetti e 10 fiale × cc 2 di primo grado e delle relative serie di categoria 10 fiale × cc 2 di secondo grado e 10 fiale × cc 2 di terzo grado, della ditta S.A.L.F. S.p.a., in Bergamo. (Decreto di revoca n. 5772/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 30 luglio 1943, 12 febbraio 1963 e 11 gennaio 1966, con i quali sono state registrate ai numeri 67, 67/A, 67/B, 67/B-1 e 67/B-2 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Iperovogen », flacone × cc 50 gocce, le relative categorie 45 confetti e 10 fiale × cc 2 di primo grado e le relative serie di categoria 10 fiale × cc 2 di secondo grado e 10 fiale × cc 2 di terzo grado a nome della ditta S.A.L.F. S.p.a., con sede in Bergamo, via G. D'Alzano, 12, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Iperovogen », flacone × cc 50 gocce, delle relative categorie 45 confetti e 10 fiale × cc 2 di primo grado e delle relative serie di categoria 10 fiale × cc 2 di secondo grado e 10 fiale × cc 2 di terzo grado, registrate rispettivamente ai numeri 67, 67/A, 67/B, 67/B-1 e 67/B-2 in data 30 luglio 1943, 12 febbraio 1963 e 11 gennaio 1966 a nome della ditta S.A.L.F. S.p.a., con sede in Bergamo, via G. D'Alzano, 12.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10322)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Abromina anticonvulsiva » 50 cubetti e della relativa serie « Abromina auricolare » 50 cubetti, della ditta I.L.F.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 5770/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 12 settembre 1957, con il quale vennero registrate ai numeri 5326 e 5326/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Abromina anticonvulsiva » 50 cubetti e la relativa serie « Abromina auricolare » 50 cubetti, a nome della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, con sede in Milano, viale Abruzzi, 15, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Abromina anticonvulsiva » 50 cubetti e della relativa serie « Abromina auricolare » 50 cubetti, registrate rispettivamente ai numeri 5326 e 5326/1 in data 12 settembre 1957, a nome della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, con sede in Milano, viale Abruzzi, 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10337)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nitroporfirina », nella confezione 10 fiale da 3 cc, della ditta Francia farmaceutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 5773/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 10 marzo 1965, con il quale venne registrata al n. 13253 la specialità medicinale denominata « Nitroporfirina », nella confezione 10 fiale da 3 cc, a nome della ditta Francia farmaceutici, con sede in Milano, via Zama, 40/7, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che alla luce delle attuali conoscenze non risulta sufficiente dimostrazione dell'attività terapeutica dei prodotti contenenti fosforiletanolamina e porfirine, come la specialità medicinale suddetta, in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Nitroporfirina », nella confezione 10 fiale da 3 cc, registrata al n. 13253 in data 10 marzo 1965, a nome della ditta Francia farmaceutici, con sede in Milano, via Zama, 40/7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10323)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Diacol » 20 compresse, della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, in Milano. (Decreto di revoca n. 5767/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 11 aprile 1950, con il quale venne registrata al n. 3122 la specialità medicinale denominata « Diacol » 20 compresse, a nome della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, già con sede in Ferrara, via Beretta, 3, ed ora in Milano, viale Abruzzi, 15, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale « Diacol » 20 compresse, registrata al n. 3122 dell'11 aprile 1950, a nome della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, con sede in Milano, viale Abruzzi, 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10334)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fluopilor » 40 tavolette, della ditta I.L.F.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 5769/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 12 settembre 1957, con il quale venne registrata al n. 5347 la specialità medicinale denominata « Fluopilor » 40 tavolette, a nome della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, con sede in Milano, viale Abruzzi, 15, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fluopilor » 40 tavolette, registrata al numero 5347 in data 12 settembre 1957, a nome della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, con sede in Milano, viale Abruzzi, 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10333)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sial » (polvere) e della relativa categoria « Sial con Belladonna » (polvere), nella confezione da g 60, della ditta I.L.F.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 5781/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 7 settembre 1957, con il quale vennero registrate ai numeri 742 e 742/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Sial » (polvere) e la relativa categoria « Sial con Belladonna » (polvere), nella confezione scatola da g 60, a nome della

ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, con sede in Milano, viale Abruzzi, 15, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sial » (polvere) e della relativa categoria « Sial con Belladonna » (polvere) nella confezione scatola da g 60, registrate rispettivamente ai numeri 742 e 742/A in data 7 settembre 1957, a nome della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, con sede in Milano, viale Abruzzi, 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10331)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rinocillina », nella confezione flacone contagocce da 15 cc, della ditta I.L.F.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 5777/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 2 aprile 1952, con il quale venne registrata al n. 6140 la specialità medicinale denominata « Rinocillina », nella confezione flacone contagocce da 15 cc, a nome della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, con sede in Milano, viale Abruzzi, 15, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Rinocillina », nella confezione flacone contagocce da 15 cc, registrata al n. 6140 in data 2 aprile 1952, a nome della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, con sede in Milano, viale Abruzzi, 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10335)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vermolina Lami » sciroppo, nella confezione flacone g 30, della ditta I.L.F.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 5780/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 7 settembre 1957, con il quale venne registrata al n. 4884 la specialità medicinale denominata « Vermolina Lami » sciroppo, nella confezione flacone g 30, a nome della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, con sede in Milano, viale Abruzzi, 15, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vermolina Lami » sciroppo, nella confezione flacone g 30, registrata al n. 4884 in data 7 settembre 1957, a nome della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, con sede in Milano, viale Abruzzi, 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10338)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1979.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale del Lazio per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai Consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto e con il quale sono state, fra l'altro, nominate le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che il sig. Renato Riccio, componente della commissione elettorale circoscrizionale del Lazio, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per motivi di salute;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto impiegato nella commissione di cui trattasi;

Viste le terne formate dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 22 febbraio 1978, per la designazione dei componenti delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Decreta:

Il dott. Puglisi Salvatore, vice direttore della carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale del Lazio, in sostituzione del sig. Renato Riccio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Roma, addì 6 novembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(11008)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1979.

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Valle d'Aosta per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto e con il quale sono state, fra l'altro, nominate le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che il dott. Rodolfo Zanchi, presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Valle d'Aosta, è stato collocato a riposo;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto impiegato nella commissione di cui trattasi;

Viste le terne formate dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 22 febbraio 1978, per la designazione dei componenti delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Decreta:

Il dott. ing. Dioguardi Antonino, primo dirigente degli uffici tecnici erariali, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Valle d'Aosta, in sostituzione del dott. Rodolfo Zanchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Roma, addì 7 novembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(11005)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sair-Falconi-Safov, ora Falconi Sair S.p.a., uffici di Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sair-Falconi-Safov, ora Falconi Sair S.p.a., uffici di Novara;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 febbraio 1979 al 12 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sair-Falconi-Safov, ora Falconi Sair S.p.a., uffici di Novara, è prolungata all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10968)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Padova, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1978, 13 settembre 1978, 26 settembre 1978, 21 ottobre 1978, 20 marzo 1979, 31 luglio 1979 e 1° agosto 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Padova;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Padova, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10969)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola (Milano);

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 27 marzo 1979 e 3 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 maggio 1978 all'11 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola (Milano), è prolungata all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10975)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Quattro Geri, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 25 luglio 1978, 18 dicembre 1978, 8 marzo 1979, 1° giugno 1979 e 8 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10976)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nella provincia di Roma la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10967)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1979.

Abbuono, all'esportazione, dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale sull'alcole isopropilico impiegato nella disidratazione della nitrocellulosa per vernici da esportare.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 266, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1004;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388;

Visti gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249 e l'art. 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506, con i quali vengono stabilite le aliquote dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale sugli alcoli;

Riconosciuta l'opportunità di ammettere all'abbuono dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali l'alcole impiegato nella disidratazione della nitrocellulosa per vernici da esportare;

Decreta:

Art. 1.

E' ammesso a fruire, all'esportazione, dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale, l'alcole isopropilico impiegato nella disidratazione della nitrocellulosa per vernici da esportare.

Art. 2.

L'alcole dovrà essere ritirato in cauzione dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali e custodito, in attesa dell'uso, in appositi magazzini fiduciari.

Art. 3.

Le operazioni per la disidratazione del prodotto, di cui all'art. 1, con impiego di alcole isopropilico in regime di abbuono, sono soggette a vigilanza fiscale.

L'amministrazione finanziaria può eseguire esperimenti di fabbricazione, con spese a carico della ditta interessata, per l'accertamento del consumo medio dell'alcole impiegato in ogni lavorazione e può, altresì, prescrivere che l'alcole stesso, prima dell'impiego, sia denaturato.

Art. 4.

La nitrocellulosa ottenuta per disidratazione con alcole isopropilico puro dovrà essere custodita in magazzino fiduciario, in attesa dell'esportazione.

Lo scarico dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale sull'alcole impiegato nella lavorazione di che trattasi, sarà effettuato con le modalità in vigore per l'esportazione, con abbuono d'imposta, dei prodotti contenenti alcole.

Roma, addì 22 novembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(10987)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. California Fashion International, in Anagni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. California Fashion International, con sede in Anagni (Frosinone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. California Fashion International, con sede in Anagni (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 maggio 1979 all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10978)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.A.M.A., in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussitenza della crisi aziendale della S.r.l. L.A.M.A. di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.A.M.A. di Napoli è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1979 al 7 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10977)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oleochimica Maurizio, in Porto Torres.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Oleochimica Maurizio di Porto Torres (Sassari);

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 febbraio 1979 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oleochimica Maurizio di Porto Torres (Sassari), è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10970)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chris Craft Italia, in Fiumicino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Chris Craft Italia di Fiumicino;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 febbraio 1979 al 5 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chris Craft Italia di Fiumicino, è prolungata al 5 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11074)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chris Craft Italia, in Fiumicino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Chris Craft Italia di Fiumicino;

Visti i decreti ministeriali 27 luglio 1979 e 24 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 febbraio 1979 al 5 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chris Craft Italia di Fiumicino, è prolungata al 3 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11075)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi & Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, in Tortona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mossi & Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, con sede in Tortona;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 17 luglio 1978, 26 ottobre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979 e 1° agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 settembre 1977 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi & Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, con sede in Tortona, è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10972)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi Brindisi Italia, in Brindisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tubi Brindisi Italia di Brindisi;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1979 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi Brindisi Italia di Brindisi, è prolungata al 20 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10980)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal 2 maggio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1979 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 28 agosto 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10947)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Zanniello - Officina meccanica e fonderie, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli Zanniello - Officina meccanica e fonderie di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1979 e 9 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1979 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Zanniello - Officina meccanica e fonderie di Napoli, è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10973)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Ferdinando Pesaro dei F.lli Pesaro S.a.s., in Castel San Giovanni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maglificio Ferdinando Pesaro dei F.lli Pesaro S.a.s. di Castel San Giovanni (Piacenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Ferdinando Pesaro dei F.lli Pesaro S.a.s. di Castel San Giovanni (Piacenza) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 marzo 1979 al 19 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11068)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Map, in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Map di Latina;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Map di Latina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 novembre 1978 al 6 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

(10976) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Santangelo elettromeccanica, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli Santangelo elettromeccanica di Potenza;

Visti i decreti ministeriali 13 luglio 1978, 8 novembre 1978, 10 aprile 1979, 10 luglio 1979 e 19 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 marzo 1978 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Santangelo elettromeccanica di Potenza, è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10979)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Ferdinando Pesaro dei F.lli Pesaro S.a.s., in Castel San Giovanni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maglificio Ferdinando Pesaro dei F.lli Pesaro S.a.s. di Castel San Giovanni (Piacenza);

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 marzo 1979 al 19 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Ferdinando Pesaro dei F.lli Pesaro S.a.s. di Castel San Giovanni (Piacenza), è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11069)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra del 1° maggio 1978;

Visti i decreti ministeriali 9 maggio 1979, 10 maggio 1979 e 8 settembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10971)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Map, in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Map di Latina;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 novembre 1978 al 6 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Map di Latina, è prolungata al 5 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11077)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Maraldi, stabilimenti di Ancona, Ravenna e Bertinoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mario Maraldi, stabilimenti di Ancona, Ravenna e Bertinoro;

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979 e 7 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro competenti;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Maraldi, stabilimenti di Ancona, Ravenna e Bertinoro, è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10963)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla « Investimenti immobiliari S.p.a. (Inv. Im.) - Divisione sorgente Appia », in Roma, ora Sorgente Appia S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della « Investimenti immobiliari S.p.a. (Inv. Im.) - Divisione sorgente Appia » di Roma, ora Sorgente Appia S.p.a. di Roma;

Visti i decreti ministeriali 7 novembre 1978, 21 maggio 1979 e 3 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 novembre 1978 al 12 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla « Investimenti immobiliari S.p.a. (Inv. Im.) - Divisione sorgente Appia » di Roma, ora Sorgente Appia S.p.a. di Roma, è prolungata all'11 novembre 1979

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1979

Il Ministro: SCOT

(10966)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1979.

Disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme C.E.E. per il grano duro di produzione 1980.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'art. 10;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 3103/76 del 16 dicembre 1976, che determina le condizioni necessarie per la concessione dell'aiuto al grano duro, previsto dal succitato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75;

Visto il regolamento (CEE) della commissione n. 2835/77 del 19 dicembre 1977, concernente le modalità di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A., che reca, tra l'altro, modifiche alla predetta legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, con il quale sono stati affidati alla A.I.M.A. tutti i compiti di intervento nel mercato dei cereali previsti dai regolamenti comunitari;

Considerato che i regolamenti comunitari sopracitati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime dell'aiuto;

Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, dell'istruttoria e della liquidazione delle domande di aiuto.

Considerata, altresì, la necessità di emanare, in attesa della norma comunitaria che stabilisca la misura e il campo di applicazione dell'aiuto al grano duro di produzione 1980, i necessari provvedimenti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme citate in premessa, relative al regime dell'aiuto che sarà concesso, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, al grano duro di produzione 1980, si osservano le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

L'aiuto è concesso per ogni ettaro di superficie su cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 1, punto 2, del regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, si considera che su una superficie a grano duro sia stata effettuata la semina e conseguito il raccolto quando tale superficie è oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di grano duro e ne è in corso la vegetazione.

Art. 3.

Beneficierà dell'aiuto il grano duro di produzione 1980 seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni della Comunità che saranno determinate successivamente dal Consiglio dei Ministri della C.E.E.

Art. 4.

La corresponsione dell'aiuto agli aventi diritto è subordinata alla presentazione della dichiarazione, in appresso definita dichiarazione di coltivazione, delle superfici seminate, all'appartenenza del grano duro alle varietà comprese nell'allegato elenco e all'esito favorevole dei controlli previsti dalle norme comunitarie.

Art. 5.

La dichiarazione di coltivazione che, ai sensi del punto 2 dell'art. 4 del regolamento n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, vale anche quale domanda di aiuto, deve essere presentata, in duplice esemplare, dai produttori interessati, a pena di decadenza dal diritto dell'aiuto stesso, non oltre il 31 marzo 1980.

Essa deve essere firmata per esteso dal produttore.

Costui, se analfabeta, dovrà apporre nella dichiarazione il segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni che devono indicare il proprio domicilio.

La dichiarazione di coltivazione, redatta sulla base del modello allegato al presente decreto e corredata del certificato di residenza, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del produttore e sua qualifica (proprietario diretto conduttore e coltivatore, proprietario conducente a mezzadria od a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.);

2) dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina del grano duro (comune, località e denominazione del fondo stesso con l'indicazione del suo proprietario);

3) specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è stata effettuata, riportando i dati catastali dei singoli appezzamenti (particelle) che compongono detta superficie;

4) varietà di grano duro seminate;

5) sistema di conduzione dell'azienda ed indicazione degli eventuali compartecipanti alla coltivazione, specificandone le generalità, residenza e rapporto di compartecipazione, ed indicando, riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi;

6) sottoscrizione dell'impegno di cui al comma terzo del successivo art. 9.

Art. 6.

Fatto salvo quanto precisato al precedente art. 3, la dichiarazione di coltivazione deve essere presentata, direttamente o per raccomandata postale spedita entro il 31 marzo 1980, come segue:

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana ed Umbria, agli uffici degli enti di sviluppo agricoli

esistenti nel capoluogo di provincia, tranne che per le province di Catanzaro e Livorno, i cui uffici hanno rispettivamente sede in Crotone ed in Cecina;

nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, ai rispettivi uffici provinciali dell'ente regionale di sviluppo agricolo;

nelle province delle regioni Piemonte, Lombardia e Marche ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;

nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e nelle province delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Liguria, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 7.

In ogni provincia ciascun produttore di grano duro deve presentare un'unica dichiarazione di coltivazione per tutte le superfici seminate nella provincia stessa.

Nel caso che la superficie coltivata sia ripartita fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare la dichiarazione di coltivazione per la parte di propria spettanza. Tale dichiarazione puo essere presentata da uno solo dei compartecipanti purché sottoscritta dagli altri secondo le quote di spettanza di ciascuno.

Art. 8.

Al pagamento dell'aiuto, per l'importo unitario che sarà successivamente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, provvede, nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento ad essa affidati dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

Ai fini della corresponsione dell'aiuto saranno effettuati i controlli a sondaggio con sopralluoghi presso l'azienda del produttore richiesti dal regolamento (CEE) n. 2835/77.

Tali controlli saranno effettuati, a cura degli uffici di cui all'art. 6, presso ciascuna delle aziende oggetto dell'accertamento a campione ai fini della verifica della dichiarazione di coltivazione e dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Nel caso in cui, a seguito di avversità atmosferiche o di altre cause, la superficie di terreno denunciata ai fini del presente decreto subisca significative riduzioni in rapporto a quella dichiarata, il produttore interessato decade integralmente dal diritto all'aiuto qualora non provveda a darne immediata comunicazione all'ufficio al quale è stata presentata la dichiarazione di coltivazione.

Alla medesima sanzione di cui al precedente capoverso soggiace il produttore che, senza giustificato motivo, non è presente al sopralluogo disposto dall'ufficio istruttorio per la verifica delle superfici dichiarate.

L'ufficio preposto all'istruttoria delle dichiarazioni di coltivazione ha facoltà di procedere all'accertamento in campo anche in assenza del produttore interessato, purché assistito dal funzionario, designato dal competente comune, in funzione del preventivo assenso prestato dal dichiarante mediante la sottoscrizione dell'apposita assunzione di impegno riportata in calce alla domanda di aiuto.

Art. 10.

Chiunque nella domanda contemplata dal presente decreto espone scientemente dati e notizie inesatti o, per effetto di false dichiarazioni ottiene i benefici dell'aiuto, soggiace alle penalità di legge.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO 1

VARIETA' A CUI DEVE APPARTENERE IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1980 PER POTER FRUIRE DELL'AIUTO COMUNITARIO

Alex
Appulo
Arciere
Aziziah 17-45
Aziziah 302
B52
Biacolla di Pignola
Belfuggito
Belvedere
Bibbi (o Bidi o Bibi)
Brocart
Campodoro
Capeiti 8
Capinera
Cappelli
Carlantina
Carlo Jucci
Casteldelmonte
Castelfusano
Castelnuovo
Castelporziano
Ciciarello
Conte Morando
Creso
Dauno
Dauno Terzo
Doro
Drago
Dritto
Duro Conti
Duro Lucano
Eliodoro
Gabbiano
Garigliano
Garisenda
Giovanni Ranieri
Granato
Gravina
Grifoni 235
Guasila
Himera
Kid
Ichnusa
Iria
Isa
L 51
Lambro
Lamia
Limelli
Maliani B
Maristella
Matarrese
Mida
Montanari Viscardo
Montferrier
Nuragus
Ottava
Patrizio 6
Pepe
Polesine
Produra
Ranger
Rapace
Ricco
Riente
Ringo
Rio
Roccia
Roko
Rossarda
Rossello
Russello S.G.
Rupe
Sabato Visco
Sabaudia
Sansone
Saragolla
Sas 449
Sincape 9
Sviluppo
Tavoliere
Timilia S 61
Timilie
Tito
Trinakria
Valaniene
Valfiora
Valgerardo
Valgiorgio
Valnova
Valsacco
Valselva
Valtarquinio

Altre varietà (o ecotipi) notoriamente rispondenti ai requisiti minimi ai fini della utilizzazione nell'industria pastaria.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE E DOMANDA DI CONCESSIONE
DELL'AIUTO PER IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1980

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura ovvero: *dell'alimentazione*
oppure:
All'ente di sviluppo agricolo - Ufficio provinciale di . . . . .

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . . . .
e residente a . . . . in via (o località) . . . . n. . .
dichiara di aver seminato grano duro delle seguenti varietà: . . . . sugli appezzamenti di seguito descritti:

Comune: . . . . località: . . . .
Ditta catastale: (2) . . . . Partita n. . . . . . .
Titolo del possessore: (3) . . . .
Qualifica del richiedente non possessore: (4) . . . .
Residenza del possessore non dichiarante: . . . .

N. foglio mappa (5)	PARTICELLE				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
		Ha	a	Ha	a
....	....	....	....	....	....
	....	....	....	....	....
	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
	....	....	....	....	....
	....	....	....	....	....
	Totale . . .	....	....	....	....

Comune: . . . . località: . . . .
Ditta catastale: (2) . . . . Partita n. . . . . . .
Titolo del possessore: (3) . . . .
Qualifica del richiedente non possessore: (4) . . . .
Residenza del possessore non dichiarante: . . . .

N. foglio mappa (5)	PARTICELLE				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
		Ha	a	Ha	a
....	....	....	....	....	....
	....	....	....	....	....
	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
	....	....	....	....	....
	....	....	....	....	....
	Totale . . .	....	....	....	....

Totale complessivo	Superficie catastale		Superficie seminata	
	Ha	a	Ha	a
	....	....	....	....

Ai sensi del decreto ministeriale 5 dicembre 1979, pertanto, chiede che l'aiuto previsto dalle vigenti norme comunitarie gli venga corrisposto:

per Ha . . . . ., condotti direttamente;

per Ha . . . ., in relazione alle seguenti quote di compartecipazione (7):

Ditta compartecipante (8)	Qualifica (9)	Luogo e data di nascita	Residenza	Quota richiesta (10)	Superficie		Firma per delega del compartecipante (11)
					Ha	a	
....	....	....	....	%	....	....	....
....	....	....	....	%	....	....	....
	....	....	....	%	....	....	....

Allega il certificato di residenza e dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

Firma del dichiarante . . . . . .

Il sottoscritto, conoscendo in particolare le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 5 dicembre 1979, si impegna sin d'ora a consentire agli incaricati di codesto ufficio il libero accesso nell'azienda, per gli accertamenti da effettuare, e ciò anche in sua assenza, purché sia assicurata, in propria vece, la presenza di un funzionario designato dal comune (12) di . . . .

. . . . ., lì . . . . *Firma del dichiarante* . . . .

(1) Indicare prima il cognome e poi il nome, senza abbreviazioni e senza titoli.
(2) Specificare « dichiarante » oppure cognome e nome del proprietario iscritto in catasto. Nel caso in cui l'azienda sia composta da appezzamenti appartenenti a più ditte catastali, utilizzare il prospetto supplementare successivo.
(3) Proprietario, conduttore o coltivatore o conducente a mezzadria o colonia, titolare di altro contratto associativo.
(4) Mezzadro, colono, affittuario, ecc.
(5) Se il prospetto è insufficiente a contenere i numeri dei fogli di mappa interessanti l'azienda, ricorrere al prospetto supplementare successivo.
(6) Qualora non sia possibile l'identificazione, particella per particella, della superficie seminata a grano duro, dichiarare solamente la superficie totale seminata.
(7) Compilare il quadro in tutti i casi di compartecipazione, indipendentemente dalla presentazione di domande uniche o separate.
(8) Indicare cognome e nome del compartecipante.
(9) Conducente, mezzadro, colono, ecc.
(10) Indicare il 100% nei casi in cui il richiedente ha concordato con i compartecipanti la presentazione di un'unica domanda; indicare la percentuale di spettanza, rispondente alla ripartizione del prodotto, nei casi di domande separate.
(11) Nei casi in cui, per intercorso accordo, viene presentata un'unica domanda.
(12) Deve essere indicato il comune nel cui territorio è sita l'azienda.

(10985)

DECRETO MINISTERIALE *6 dicembre 1979.*

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani, in Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Reggiani di Bergamo;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 15 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 21 aprile 1978, 1° agosto 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979 e 2 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1977 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani di Bergamo, è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: Scotti

(11097)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino);

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 31 luglio 1978, 12 dicembre 1978, 12 febbraio 1979, 2 luglio 1979 e 1° agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: Scotti

(11098)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Mo. - Siderurgica Monfalcone, in Monfalcone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Si.Mo. - Siderurgica Monfalcone di Monfalcone (Gorizia);

Visti i decreti ministeriali 30 aprile 1978, 2 maggio 1978, 11 luglio 1978, 12 luglio 1978, 28 ottobre 1978, 24 febbraio 1979, 26 aprile 1979 e 15 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Mo. - Siderurgica Monfalcone di Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 17 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: Scotti

(10964)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salpa - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio, in Cervignano del Friuli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Salpa - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio di Cervignano del Friuli (Udine);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 13 giugno 1979 e 10 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 ottobre 1978 al 14 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salpa - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio di Cervignano del Friuli (Udine), è prolungata al 13 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: Scotti

(10965)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore del legno operanti nel comune di Avezzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del legno operanti nel comune di Avezzano (L'Aquila) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° dicembre 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del legno operanti nel comune di Avezzano (L'Aquila), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal 10 giugno 1979 al 10 settembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11070)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per le unità di Ivrea, Pallanza e Vercelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre, per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara) e Vercelli;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 28 aprile 1978, 7 luglio 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979 e 1° agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara) e Vercelli, è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11100)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore del legno operanti nel comune di Avezzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del legno operanti nel comune di Avezzano (L'Aquila) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° dicembre 1978;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore del legno operanti nel comune di Avezzano (L'Aquila);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per

un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del legno operanti nel comune di Avezzano (L'Aquila), è prolungata dall'11 settembre 1979 all'11 dicembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11071)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena, Tredozio e Marzeno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena (Bologna), Tredozio (Forlì) e Marzeno (Ravenna);

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 marzo 1979 al 9 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena (Bologna), Tredozio (Forlì) e Marzeno (Ravenna), è prolungata al 9 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11072)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena, Tredozio e Marzeno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena (Bologna), Tredozio (Forlì) e Marzeno (Ravenna);

Visti i decreti ministeriali 29 giugno 1979 e 11 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 marzo 1979 al 9 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena (Bologna), Tredozio (Forlì) e Marzeno (Ravenna), è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11073)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alivar, in Novara, stabilimento di Lucca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Alivar di Novara, stabilimento di Lucca;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1979 e 11 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'8 maggio 1978 al 5 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alivar di Novara, stabilimento di Lucca, è prolungata al 5 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11102)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti e alle dichiarazioni delle società controllate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, recante norme integrative e correttive alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, concernente disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto l'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede la facoltà del Ministro delle finanze di disporre, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente o società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti allo stesso ufficio per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi di tale facoltà;

Decreta:

Art. 1.

I versamenti di cui agli articoli 27, 33, lettera *a*) e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fatti dagli enti o società controllanti, per l'ammontare complessivamente dovuto da essi e da una o più società controllate, al netto delle eccedenze detraibili risultanti dalle liquidazioni periodiche, con l'osservanza delle modalità prescritte dal presente decreto.

Gli enti e le società controllanti, che si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente comma, devono presentare anche le dichiarazioni annuali delle società controllate ed effettuare i versamenti di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al netto delle eccedenze di cui al secondo comma dello stesso articolo.

I versamenti e le dichiarazioni devono essere fatti all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'ente o della società controllante.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, fin dall'inizio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da una altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo. La percentuale è calcolata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto.

Le società controllanti a loro volta controllate da un'altra società possono avvalersi della facoltà prevista dal presente decreto soltanto se la società che le controlla rinuncia ad avvalersene.

Art. 3.

L'ente o società controllante deve dichiarare entro il 5 marzo all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in relazione al proprio domicilio fiscale e a quelli competenti per le società controllate che intende avvalersi della facoltà prevista dal presente decreto.

Dalla dichiarazione, sottoscritta anche dai rappresentanti delle società controllate, devono risultare:

a) la natura giuridica, la denominazione, la sede legale e il numero di partita IVA delle società controllate nonché l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente per ciascuna di esse;

b) la sussistenza del requisito di cui al primo comma dell'art. 2, specificando la percentuale di possesso, e da quale data, delle azioni o quote delle società controllate.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2 deve essere allegata la dichiarazione di rinuncia della società controllante.

La dichiarazione di cui al primo comma ha effetto per l'anno in cui è presentata. Ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell'anno deve essere comunicata agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto competenti entro trenta giorni. La sopravvenuta mancanza di alcuno dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 2 ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale si è verificata.

Art. 4.

Le risultanze delle liquidazioni periodiche dell'ente o società controllante e delle società controllate devono essere riportate dall'ente o società controllante, entro il termine stabilito per la liquidazione dell'imposta, in apposito registro riassuntivo tenuto a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Entro lo stesso termine la società controllante deve calcolare, in apposita sezione dello stesso registro e tenendo conto delle eccedenze detraibili, l'ammontare complessivo dell'imposta ed eseguire il relativo versamento. Se dal calcolo risulta una differenza a credito, il relativo importo è computato in detrazione nel mese

o trimestre successivo a cura e sotto la responsabilità esclusiva della società controllante, salva l'applicabilità del terzo comma dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

A margine delle liquidazioni fatte dalle società controllate nell'apposita sezione del registro tenuto ai sensi dell'art. 23 o dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere apposta la seguente annotazione: « Il saldo è trasferito alla società controllante . . . . . . partita IVA n. . . . . ».

Art. 5.

L'ente o società controllante che si avvale della facoltà prevista dal presente decreto deve presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto del proprio domicilio fiscale anche le dichiarazioni annuali delle società controllate, le quali, sottoscritte anche dal rappresentante dell'ente o società controllante, devono essere presentate, con i relativi allegati, a cura delle società controllate, anche all'ufficio IVA competente nei confronti di ciascuna di esse. Nelle dichiarazioni delle società controllate deve essere indicato, con il relativo numero di partita IVA, l'ente o società controllante.

L'ente o società controllante deve allegare alla propria dichiarazione anche un prospetto analitico indicante il risultato delle liquidazioni periodiche proprie e delle società controllate, l'ammontare dei singoli versamenti eseguiti nel corso dell'anno e gli estremi delle relative attestazioni, il calcolo dell'imposta da versare per l'anno, al lordo e al netto dei versamenti effettuati, ovvero quello dell'eccedenza detraibile che ne risulta.

L'eccedenza di cui al precedente comma può essere rimborsata o computata in detrazione nell'anno successivo solo dall'ente o società controllante.

Art. 6.

Per quanto concerne il controllo delle dichiarazioni delle società controllate, le relative rettifiche e l'irrogazione delle sanzioni, anche in relazione ad altre violazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma l'esclusiva competenza degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale le società stesse.

Le società controllate rispondono in solido con l'ente o società controllante delle somme o imposte risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche o dalle proprie dichiarazioni e non versate dall'ente o società controllante.

Per le eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le garanzie devono essere prestate dalle società il cui credito sia stato estinto, per l'ammontare relativo, in sede di presentazione della dichiarazione annuale. In caso di mancata prestazione delle garanzie l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato all'ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla prima liquidazione periodica relativa all'anno 1980.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(11065)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.

Determinazione delle quote massime e minime della riserva premi e della riserva sinistri dei rami danni che le imprese potranno investire in ciascuna delle categorie di attività di cui all'art. 31 della legge 10 giugno 1978, n. 295, recante disposizioni per l'esercizio delle assicurazioni private.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante disposizioni per l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto, in particolare, l'art. 32 della predetta legge numero 295/78 che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di stabilire, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime della riserva dei premi per i rischi in corso e della riserva sinistri che le imprese che esercitano le assicurazioni contro i danni potranno coprire con le singole categorie di attività indicate al primo comma dell'art. 31 della stessa legge, nonché per le attività di cui al n. 5 dell'anzidetto art. 31 anche la quota minima;

Visto l'art. 89 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che stabilisce che le disposizioni dell'art. 31 si applicano alla copertura degli incrementi delle riserve tecniche costituite a partire dall'esercizio 1978 rispetto allo ammontare delle riserve esposte nel bilancio di questo ultimo esercizio;

Viste le conformi indicazioni del CIPE adottate con delibera in data 10 ottobre 1979;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio 1979 le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni debbono investire gli incrementi della riserva premi e della riserva sinistri relative alle predette assicurazioni verificatesi in ciascun esercizio rispetto alla consistenza di tali riserve al 31 dicembre 1978 nelle attività indicate nell'art. 31, primo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, secondo le seguenti quote massime:

1) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni - 30 %;

2) titoli di Stato compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti - 30 %;

3) obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse per conto del Tesoro, obbligazioni emesse da regioni, provincie e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali - 20 %;

4) titoli emessi dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni - 40 %;

5) titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonchè da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare ivi inclusa l'edilizia convenzionata - 25 %;

6) annualità dovute allo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione - 10%;

7) beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per le quote libere da ipoteche - 35 %;

8) quote di società di capitale che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società al netto dei debiti ed a condizione che l'impresa detenga più della metà del capitale sociale - 20 %;

9) mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi, debitamente accertato; tale limite può essere superato qualora il mutuo sia concesso a cooperative o a consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni - 10 %;

10) mutui debitamente garantiti a comuni, provincie e regioni e ad altri enti pubblici - 10 %;

11) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e del consorzio di credito per le opere pubbliche - 10 %;

12) titoli azionari od obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del CCOOPP, dell'ICIPU e di società da questi controllate nonché di società nazionali, escluse le società di assicurazione, le cui azioni siano quotate in borsa da almeno cinque anni, o il cui bilancio sia da almeno cinque anni sottoposto a revisioni da parte di una società iscritta all'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 - 40 %;

13) titoli obbligazionari in valuta estera emessi da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano, nonché titoli azionari emessi da società aventi sede legale nella Comunità economica europea e quotati da almeno cinque anni nelle condizioni e nei limiti stabiliti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro - 20 %.

Il limite minimo delle riserve da impiegare in titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonché da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare ivi inclusa l'edilizia convenzionata è stabilito nella misura del 10 %.

Tale limite dovrà essere soddisfatto, in via prioritaria, mediante acquisto di titoli indicizzati non appena emessi.

Art. 2.

A decorrere dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 1985 l'intero importo della riserva premi e della riserva sinistri relative alle assicurazioni di cui all'art. 1, dovrà avere, come contropartita, attività rientranti tra quelle indicate nell'art. 31 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, nel rispetto delle quote massime e di quelle minime stabilite nell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli deve risultare dall'apposito bilancio che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni debbono redigere annualmente e presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 33 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Nel caso che dal predetto bilancio risulti superata, per una o più categorie di attività, la quota massima stabilita dall'art. 1, l'eccedenza, rispetto a tale quota, non viene considerata utile ai fini della copertura della riserva premi e della riserva sinistri relativa al portafoglio italiano delle assicurazioni contro i danni. L'impresa è tenuta a reintegrare l'eventuale deficienza di copertura delle predette riserve entro tre mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale si è verificata l'inosservanza del presente decreto.

Nel caso invece, che per le attività indicate al n. 5 dell'art. 1 del presente decreto, non risulti rispettata la quota minima, l'impresa deve provvedere ad integrare tale quota nel termine di tre mesi dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale si è verificata l'inosservanza del presente decreto.

Delle integrazioni effettuate ai sensi dei precedenti commi, l'impresa deve dare comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quindici giorni dalla scadenza dei termini stabiliti per provvedere alle integrazioni stesse.

Art. 4.

Agli effetti dell'osservanza delle disposizioni del presente decreto relativamente alle quote della riserva premi e della riserva sinistri da investire nelle attività di cui al n. 5 dell'art. 31 della legge 10 giugno 1978, n. 295, vanno computati tra le predette attività i titoli acquisiti dalle imprese in applicazione del contratto collettivo nazionale stipulato tra l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le organizzazioni sindacali del settore assicurativo in data 1° luglio 1975 e vincolati a copertura delle cauzioni relative alle assicurazioni contro i danni.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(11149)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

Corso dei cambi del 13 dicembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	812,80	812,80	812,65	812,80	812,75	—	812,70	812,80	812,80	812,80
Dollaro canadese	698.50	698,50	698,50	698,50	698,35	—	698,15	698,50	698,50	698,50
Marco germanico	468,14	468,14	467,90	468,14	468,20	—	468,30	468,14	468,14	468,15
Fiorino olandese	424,71	424,71	424,25	424,71	424,60	—	424,75	424,71	424,71	424,70
Franco belga	28,731	28,731	28,70	28,731	28,73	—	28,739	28,731	28,731	28,75
Franco francese	199,46	199,46	199,40	199,46	199,55	—	199,50	199,46	199,46	199,45
Lira sterlina	1788,50	1788,50	1789,50	1788,50	1788,05	—	1788,30	1788,50	1788,50	1788,50
Lira irlandese	1723,50	1723,50	1726 —	1723,50	1725,45	—	1726,25	1723,50	1723,50	—
Corona danese	151,02	151,02	150,90	151,02	151,05	—	151,05	151,02	151,02	151 —
Corona norvegese	163,53	163,53	163,35	163,53	163,40	—	163,39	163,53	163,53	163,55
Corona svedese	194,59	194,59	194,50	194,59	194,50	—	194,54	194,59	194,59	194,60
Franco svizzero	507,50	507,50	507,40	507,50	507,10	—	507,35	507,50	507,50	507,50
Scellino austriaco	65,29	65,29	65,1025	65,29	65,03	—	65,023	65,29	65,29	65 —
Escudo portoghese	16,50	16,50	16,30	16,50	16,30	—	16,30	16,50	16,50	16,50
Peseta spagnola	12,20	12,20	12,22	12,20	12,20	—	12,205	12,20	12,20	12,20
Yen giapponese	3.367	3,367	3,39	3,367	3,375	—	3,369	3,367	3,367	3,36

Media dei titoli del 13 dicembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	70,475
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,650
» 5,50 % » » 1968-83	85,550
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	81,100
» 6 % » » 1971-86	78,100
» 6 % » » 1972-87	76,600
» 9 % » » 1975-90	81,900
» 9 % » » 1976-91	83,600
» 10 % » » 1977-92	91,825
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	99,900
» » » » 1- 3-1978/80	99,500
» » » » 1- 6-1978/80	99 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	98,800
» » » » 1-10-1978/80	99 —
» » » » 1- 3-1979/81	98,500
» » » » 2- 5-1979/82	97,650
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,475
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,725
» » » 10 % 1- 1-1981	96,500
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,200
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,300
» » » 12 % 1- 4-1982	96,775
» » » 12 % 1-10-1983	95,675
» » » 12 % 1- 1-1984	95,725
» » » 12 % 1- 4-1984	95,750
» » » 12 % 1-10-1987	95,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 dicembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	812,75
Dollaro canadese	698,325
Marco germanico	468,22
Fiorino olandese	424,73
Franco belga	28,735
Franco francese	199,48
Lira sterlina	1788,40
Lira irlandese	1724,875
Corona danese	151,035
Corona norvegese	163,46
Corona svedese	194,565
Franco svizzero	507,425
Scellino austriaco	65,022
Escudo portoghese	16,40
Peseta spagnola	12,202
Yen giapponese	3,368

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Corso dei cambi del 14 dicembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	813,30	813,30	813,29	813,30	813,25	—	813,20	813,30	813,30	813,30
Dollaro canadese	692,45	692,45	692,75	692,45	692,50	—	692,35	692,45	692,45	692,45
Marco germanico	467,75	467,75	468,07	467,75	467,70	—	467,66	467,75	467,75	467,75
Fiorino olandese	424,12	424,12	424,24	424,12	423,90	—	423,85	424,12	424,12	424,10
Franco belga	28,737	28,737	28,75	28,737	28,73	—	28,745	28,737	28,737	28,70
Franco francese	199,58	199,58	199,80	199,58	199,50	—	199,54	199,58	199,58	199,58
Lira sterlina	1787 —	1787 —	1788 —	1787 —	1786,70	—	1787,60	1787 —	1787 —	1787 —
Lira irlandese	1724 —	1724 —	1726 —	1724 —	1725,70	—	1723 —	1724 —	1724 —	—
Corona danese	150,96	150,96	151 —	150,96	150,95	—	150,98	150,96	150,96	150,95
Corona norvegese	163,12	163,12	163,10	163,12	163,10	—	163,15	163,12	163,12	163,10
Corona svedese	194,65	194,65	194,70	194,65	194,60	—	194,65	194,65	194,65	194,65
Franco svizzero	505,50	505,50	506,90	505,50	506,25	—	505,35	505,50	505,50	505,50
Scellino austriaco	64,898	64,898	65,05	64,898	64,98	—	64,98	64,898	64,898	64,89
Escudo portoghese	16,50	16,50	16,38	16,50	16,34	—	16,30	16,50	16,50	16,50
Peseta spagnola	12,232	12,232	12,23	12,232	12,21	—	12,2260	12,232	12,232	12,25
Yen giapponese	3,37	3,37	3,39	3,37	3,364	—	3,37	3,37	3,37	3,37

Media dei titoli del 14 dicembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,350
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	86,950
» 5,50% » » 1968-83	85,600
» 5,50% » » 1969-84	82,300
» 6% » » 1970-85	81,275
» 6% » » 1971-86	78,225
» 6% » » 1972-87	76,600
» 9% » » 1975-90	81,900
» 9% » » 1976-91	83,600
» 10% » » 1977-92	89,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	99,700
» » » » 1- 3-1978/80	99,200
» » » » 1- 6-1978/80	99,375
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	97,250
» » » » 1-10-1978/80	98,500
» » » » 1- 3-1979/81	98,625
» » » » 2- 5-1979/82	97,575
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 1-1980	99,525
» » Pol. 9% 1- 1-1980	99,700
» » » 10% 1- 1-1981	96,575
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,275
» » Pol. 12% 1- 1-1982	97,300
» » » 12% 1- 4-1982	96,800
» » » 12% 1-10-1983	95,575
» » » 12% 1- 1-1984	95,725
» » » 12% 1- 4-1984	95,650
» » » 12% 1-10-1987	95,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 dicembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	813,25
Dollaro canadese	692,40
Marco germanico	467,705
Fiorino olandese	423,985
Franco belga	28,741
Franco francese	199,56
Lira sterlina	1787,30
Lira irlandese	1723,50
Corona danese	150,97
Corona norvegese	163,135
Corona svedese	194,65
Franco svizzero	505,425
Scellino austriaco	64,939
Escudo portoghese	16,40
Peseta spagnola	12,229
Yen giapponese	3,37

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Camorei » di Borgo S. Dalmazzo, fino al 30 giugno 1980, in contenitori di cartone politenato.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1979, n. 1983, la S.p.a. Acque e terme di Bognanco, in Milano, via S. Maria Valle, 7/A, è stata autorizzata alla vendita, fino al 30 giugno 1980, dell'acqua minerale naturale « Camorei » di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1978, n. 1735, in contenitori di cartone politenato delle capacità di due litri, un litro e mezzo litro.

(10695)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Piersanti » di Collesalvetti

Con decreto ministeriale 20 novembre 1979, n. 1982, la S.r.l. Sorgente Piersanti, in Nugola di Collesalvetti (Livorno), via delle Sorgenti, 9, è stata autorizzata a modificare secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata « Piersanti » di cui al decreto ministeriale 13 giugno 1977, n. 910.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(10696)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fara Vicentina

Con decreto 6 ottobre 1979, n. 1473, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno lungo il torrente Astico in comune di Fara Vicentina (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8, mappale 357, della superficie di mq 7665 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 30 luglio 1977 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(10756)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreti relativi alla concessione di ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1979, registro n. 28 Difesa, foglio n. 384. I sottoelencati decreti relativi alla concessione di ricompense al valor militare sono rettificati nelle generalità del decorato De Gennaro, come sotto specificato:

decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1916, disp. 88, pag. 4957 De Gennaro Enrico, da Torre Annunziata (Napoli), s.ten. rgt. f.;

decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1916, disp. 96, pag. 5760 Di Gennaro Enrico, da Torre Annunziata (Napoli), s.ten. rgt. f.;

decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1916, disp. 100, pag. 6028 De Gennaro Carlo Enrico, da Torre Annunziata (Napoli), s.ten. rgt. f.;

decreto luogotenenziale 1° luglio 1917, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1917, disp. 50, pag. 4332 De Gennaro Enrico Carlo, da Torre Annunziata (Napoli), s.ten. rgt. f.;

regio decreto 11 maggio 1922, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1922, disp. 30, pag. 1075 De Gennaro Enrico, da Torre Annunziata (Napoli), ten. 30° rgt. f.;

regio decreto 1° luglio 1937, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1937, disp. 66, pag. 5187 De Gennaro Enrico, da Torre Annunziata (Napoli), magg. f. 221ª legione CC.NN.;

decreto presidenziale 9 dicembre 1947, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1948, disp. 2, pag. 169 Di Gennaro Enrico, da Torre Annunziata, cl. 1895, col. 82° rgt. f.;

Le generalità complete sono:

De Gennaro Errico, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 28 gennaio 1895.

(10430)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

521° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 30 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1979, registro n. 8 Industria, foglio n. 168, a decorrere dalla data del decreto stesso, è accettata la rinuncia della Società mercurifera Monte Amiata (S.p.a.), con sede legale in Abbadia San Salvatore (Siena), via Hamman, 51, alla concessione mineraria di mercurio denominata « Bagni di San Filippo », sita in territorio dei comuni di Abbadia San Salvatore e Castiglion d'Orcia (Siena), trattandosi di giacimento praticamente esaurito.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1979, registro n. 8 Industria, foglio n. 347, si annulla il decreto ministeriale 3 ottobre 1972 di decadenza della concessione perpetua di ferro e manganese denominata « Il Passo », sita in territorio del comune di Monte Argentario (Grosseto) e la concessione medesima è dichiarata cessata per esaurimento del giacimento.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1979 alla «Miniera di Fragnè Chialamberto, S.p.a.», in Novi Ligure (Alessandria), via Mazzini n. 1, è accordato l'ampliamento della concessione mineraria di pirite, minerali di rame e associati, denominata «Torrente Otro» con l'annessione dell'ex permesso «Scarpia» per la durata di anni venti, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1979 la S.M.E.F. (Società mineraria estrazione feldspati), rappresentata dal sig. Arruzza Nicola, in Vibo Valentia (Catanzaro), via Giacomo Matteotti n. 74 (c.f. 00172300790), è dichiarata decaduta dalla concessione di feldspati e silicati idrati di alluminio denominata «Palombaro» sita in comune di Dinami (Catanzaro) per prolungata inattività, con effetto decorrente dalla data del decreto stesso.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano 18 giugno 1979, la concessione mineraria di talco denominata «Ponticelli di Riva Franscia» in territorio del comune di Lanzada (Sondrio), accordata alla S.r.l. Mineraria Valle Spluga, in Novate Mezzola (Sondrio), codice fiscale n. 00050330141, viene prorogata per anni cinque, a decorrere dalla data del 7 febbraio 1979.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Firenze 9 novembre 1979, la concessione mineraria per marna da cemento «Begliano» nel territorio del comune di Castelfocognano (Arezzo), è rinnovata, a favore della S.p.a. Cementeria di Begliano, con sede amministrativa in Rassina (Arezzo), codice fiscale n. 00937040483, per la durata di anni venti a decorrere dal 5 maggio 1979.

Con decreto dell'ingegnere capo reggente del distretto minerario di Padova 28 giugno 1979, al sig. Quartiero Ferdinando, domiciliato a Schio (Vicenza), via Caussa, 29, la concessione di terre da sbianca «S. Urbano» in territorio dei comuni di Montecchio Maggiore e Sovizzo, è rinnovata per anni quindici, a decorrere dal 30 gennaio 1976.

(10434)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Nei dodici mesi compresi tra il giugno 1978 e il giugno 1979 l'indice è passato da 100 a 114,7 (centoquattordici virgola sette).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1979 rispetto al novembre 1978 risulta pari a 18,7 (diciotto virgola sette).

(11174)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica del concorso pubblico a due posti di operaio di seconda categoria presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte.

La prova pratica del concorso pubblico a due posti di operaio di seconda categoria presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte per le qualifiche di un apparecchiatore telescriventista e radiotelegrafonico di laboratorio e di un fotografo ritoccatore, fotogrammista fototecnico, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1979, registro n. 16 Istruzione, foglio n. 282, avrà luogo il giorno 15 gennaio 1980, con inizio alle ore 9, presso la stazione astronomica di Latitudine, via Ospedale, 72, Cagliari.

(10798)

Diario della prova pratica del concorso pubblico ad un posto di operaio di prima categoria aggiustatore meccanico presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte.

La prova pratica del concorso pubblico ad un posto di operaio di prima categoria presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte per la qualifica di aggiustatore meccanico, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1979, registro n. 16 Istruzione, foglio n. 282, avrà luogo il giorno 14 gennaio 1980, con inizio alle ore 9, presso la stazione astronomica di Latitudine, via Ospedale, 72, Cagliari.

(10797)

OSPEDALI «S. ANGELO DEI ROSSI E S. PUGLISI ALLEGRA» DI MESSINA

Concorso ad un posto di primario di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Messina.

(4241/S)

OSPEDALE DI CHIOGGIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chioggia (Venezia).

(4242/S)

OSPEDALE CIVILE «S. PELLEGRINO» DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

(4243/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorso ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(4244/S)

OSPEDALI DI TRESIGALLO E COPPARO

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Copparo (Ferrara).

(4245/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «M. SANTO» DI COSENZA

Concorso ad un posto di primario di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cosenza.

(4246/S)

OSPEDALE « P. LUCCHESI » DI PIETRASANTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di anestesia;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pietrasanta (Lucca).

(4248/S)

OSPEDALI DI GORGONZOLA E MELZO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melzo (Milano).

(4249/S)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica (a tempo pieno);
un posto di aiuto di neuroradiologia,
un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

(4250/S)

OSPEDALE « S. CARLO DI NANCY » DI ROMA

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Roma.

(4254/S)

OSPEDALE « A. M. SGOBBA » DI NOCI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Noci (Bari).

(4251/S)

OSPEDALE « NEFETTI » DI SANTA SOFIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Santa Sofia (Forlì).

(4252/S)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793440)